

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE di MODENA

sezione fallimentare

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) promosso da:

SERGIO CALIENDO

rappresentato e difeso dall'Avv. SANDRA ASPREA con domicilio eletto in VIA ARIOSTO 6 CARPI RICORRENTE

esaminata la domanda di omologazione dell' accordo di ristrutturazione dei debiti depositata dal ricorrente sopra indicato in data 5-8-2021 e successiva integrazione depositata in data 24-9-2021; vista la relazione particolareggiata dell'OCC nominato avv. GAIA TASSI e successiva integrazione con cui si attesta la fattibilità del piano e della proposta formulata;

rilevato che deve essere confermata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt.7, 8 e 9 L. n. 3/2012;

la proposta appare fattibile, come attestato dal professionista incaricato ed è quindi idonea al pagamento dei crediti impignorabili e di quelli di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo; non sono emersi atti in frode ai creditori;

non sono state presentate a seguito della integrazione della proposta, sulla base della precisazione del credito di Agenzia delle Entrate, contestazioni da parte dei creditori circa la convenienza del piano ed il gestore della crisi ha dato atto che la proposta di accordo, tenuto conto dei voti espressi o taciti, ha raggiunto la maggioranza dell'89, 1 % dei creditori;

l'accordo di ristrutturazione proposto, tenuto conto della situazione di incapienza patrimoniale e reddituale del debitore si fonda sulla messa a disposizione di un importo pari a € 22.862,15 da parte di un terzo ovvero della moglie del debitore al fine di poter soddisfare le pretese creditorie nella misura del 5 % mediante pagamento da eseguirsi entro 8 gg dall'omologa dell'accordo, oltre al soddisfacimento integrale in prededuzione delle spese della procedura;

che a seguito della rettifica del credito da parte di agenzia delle entrate pari ad € 255.186,06 e non € 222.409,35 la proposta è stata integrata dal terzo in modo da soddisfare il credito nella misura indicata e secondo la percentuale offerta, mentre con riferimento alla prelazione ipotecaria il gestore della crisi ha dato atto che l'immobile su cui risultavano iscritte le relative ipoteche è stato venduto in sede esecutiva già nel 2018, con conseguente cancellazione delle relative ipoteche;

che inoltre, a seguito della precisazione di AGENZIA DELEL ENTRATE, di rivestire la qualifica di creditore solo per l'importo di € 13.520,26, con specificazione degli enti impositori titolari del restante credito, agli stessi è stata ritualmente comunicata la proposta come da ultimo integrata e non hanno sollevato contestazioni:

ritenuto pertanto che l'accordo di ristrutturazione dei debiti come proposto risulta approvato dai creditori in misura superiore alla percentuale prevista ex lege ed in ogni caso, sia per i tempi che per le



modalità indicate, rappresenta il migliore soddisfacimento possibile per i creditori i quali in una prospettiva liquidatoria non avrebbero potuto ottenere alcun soddisfacimento dal debitore; ricorrono pertanto le condizioni di legge per l'omologazione,

P.Q.M.

Visto l'art. 12 della l. n. 3/2012 e succ. modifiche

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi – ristrutturazione dei debiti- così come presentato da CALIENDO SERGIO;

dispone che l'occ nominato AVV. Gaia TASSI verifichi e relazioni sulla corretta esecuzione della proposta alle condizioni e nei termini in cui è stata formulata

dispone

che il presente decreto unitamente alla proposta modificata sia pubblicato sul sito internet del tribunale nella apposita sezione;

SI COMUNICHI

Modena, 7 ottobre 2021

Il PRESIDENTE Emilia Salvatore

